



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

PROROGA DEL CONTRATTO REP. N. 39085 DEL 28.09.2017 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DEL COMUNE DI FANO - PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2026- CIG 97524887B0.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno ventidue (22) del mese di dicembre, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica;

- ing. Federico Fabbri, nato a Pesaro il 11 giugno 1977, codice fiscale FBBFRC77H11G479K, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- sig.ra Lara Ottaviani, nata a Busto Arsizio (VA) il 23 febbraio 1975, codice fiscale TTVLRA75B63B300C, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.", con sede legale in Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 15 -

61029 Urbino (PU), come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, agli atti, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "gestore".

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- la legge regionale n. 45/1998 all'art. 9 aveva attribuito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale urbano automobilistico tra le quali è compresa la stipulazione dei contratti di servizio per il proprio territorio;
- il Comune di Fano con convenzione sottoscritta in data 07.06.2006 aveva conferito specifica delega alla Provincia di Pesaro e Urbino quale ente capofila per l'espletamento delle procedure di gara preordinate all'affidamento del servizio TPL urbano di propria competenza, nonché per la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
- la Provincia di Pesaro e Urbino, con contratto sottoscritto in data 18.08.2007, Rep n. 10804, autenticato nelle firme dal dott. Roberto Rondina in qualità di Segretario della Provincia di Pesaro e Urbino, Registrato in Urbino con il n. 1143 Serie 2, aveva affidato alla società "Adriabus Soc Cons. a r. l." con sede ad Urbino, Piazzale Gonzaga 15, il servizio di trasporto pubblico della rete extraurbana della Provincia e urbana dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per il periodo dal 01.07.2007 al 30.06.2013;
- la Regione Marche con le leggi regionali n. 6/2013, n. 44 del 29.11.2013, n. 31 del 17.11.2014 e n. 26 del 27.11.2015, al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha più volte

- prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre rispettivamente al 31 dicembre 2013, al 30.06.2014, al 30.09.2015 ed al 31.12.2017;
- la norma (art. 7 della L.R. n. 6/2013) che disponeva l'ultima proroga è stata tuttavia oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo, cosicché l'Amministrazione regionale ha disposto l'abrogazione della stessa con L.R. n. 18 del 01.08.2016, entrata in vigore il 26.08.2016;
 - la Regione Marche ha individuato il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale della Provincia, da riportare nell'alveo delle competenze regionali con legge regionale n. 13/2015;
 - con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e n. 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, fissando al 01.04.2016 la decorrenza dell'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province;
 - a seguito del passaggio delle funzioni, nelle more di espletamento delle procedure relative all'indizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano ed urbano, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13.06.2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2016, successivamente modificato con deliberazione G.R. n. 909 del 04.08.2016 dal 01.04.2016 al 31.12.2017;
 - la Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, con nota acquisita al P.G. n. 29381 del 20/12/2016 con riferimento al complesso quadro normativo succintamente indicato ed ai provvedimenti adottati dalla medesima,

invita gli enti locali ad adottare idonei provvedimenti che garantiscano, attraverso “contratti ponte” simili a quello approvato con DGR n. 910/2016, la continuità dei servizi di TPL urbano fino alle nuove aggiudicazioni/subentri, in linea con il parere dell’AGCOM;

- con nota PG n. 74912 del 17/11/2016 l’U.O.C. Viabilità e Traffico di questo Comune ha richiesto alla Regione Marche di procedere con le fasi relative alla gara secondo tempi più stringenti di quelli previsti dalla Regione Marche e di conoscere l’esatto importo a copertura dei servizi, tenuto conto che sia nella nota agli atti P.G. n. 62066 /2016 che nella delibera di Giunta Regionale n 599 del 13/06/2016 si parla genericamente di una futura razionalizzazione dei servizi;

- con Delibera n. 539 del 22/11/2016 la Giunta del Comune di Fano ha deliberato di “GARANTIRE in linea con quanto deliberato dalla Regione Marche con DGR n. 599 del 13/06/2016 e 909 del 04/08/2016, la prosecuzione dei servizi urbani del trasporto pubblico locale in via transitoria, previa sottoscrizione di nuovi contratti “ponte”, nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi riportati nella tabella allegata alla DGR n. 973/2013 e nella delibera di Giunta Comunale n. 95/2013 che ammonta a complessivi 736.398 km/anno per un corrispettivo annuo di euro 1.195.910,03 ed una spesa complessiva di € 1.315.501,03 IVA del 10% compresa” e “PREVEDERE il mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, delle condizioni economiche, delle tariffe e programma di esercizio vigenti”;

- con determinazione dirigenziale n. 2396 del 22 dicembre 2016 si è preso atto che il Comune di Fano è subentrato nel contratto sottoscritto dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la Soc. Adriabus, in data 18.08.2007 Rep. n. 10804 relativamente al TPL urbano di Fano, ed è stato approvato lo schema di

- contratto di proroga del predetto;
- con contratto rogito Segretario Generale del Comune di Fano Repertorio N. 39085 del 28.09.2017, registrato in Fano in data 28.09.2017 Serie 1T Numero: 5719 del 28/09/2017 è stata formalizzata la proroga del predetto contratto stipulato dalla Provincia di Pesaro e Urbino Rep. 10804 del 18.08.2007 con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano;
 - con nota acquisita al protocollo del Comune di Fano, con n. 119460 del 14.12.2022, la Regione Marche ha comunicato che, a causa dell'incremento dei costi sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico automobilistico urbano ed extraurbano, con DGR n. 1233 del 03.10.2022 è stata apportata una modifica alla DGR n. 973/2013 prevedendo un incremento dei corrispettivi chilometrici del 5% con decorrenza dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022;
 - con successivi decreti anche nell'anno 2023 la Regione Marche ha confermato i trasferimenti mensili dei fondi ai Comuni per importi comprensivi del 5% di incremento dei corrispettivi già riconosciuti dall'anno 2022;
 - con nota, acquisita al protocollo del Comune di Fano con Prot. n. 1532411 del 13.12.2022 la Regione Marche, al fine di scongiurare ritardi o addirittura revoche dei fondi statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale, invitava le amministrazioni comunali a valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 prorogando i contratti di servizio in essere sino al 31.12.2026;
 - sempre con la stessa nota la Regione Marche ha invitato gli Enti Locali competenti ad adottare le opportune determinazioni per disporre le proroghe in argomento entro il 31/12/2022;

- con deliberazione n. 1749 del 19.12.2022, la Giunta Regionale ha stabilito:

1) di aggiornare le informazioni, già pubblicate in GUUE, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;

2) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/20 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, relativo alla proroga degli affidamenti in atto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero il 31 marzo 2023 e, conseguentemente, di prorogare i contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico extraurbano, avvalendosi dall'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza degli stessi, per una durata pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti in atto, decorrenti dal 01 aprile 2016, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa;

3) di fornire indirizzo ai Comuni delle Marche concedenti servizi di trasporto pubblico urbano ai sensi della L.R. 45/1998, qualora se ne configurino i presupposti, di avvalersi dall'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 533 del 29.12.2022, per le motivazioni espresse in premessa di detta deliberazione, dando seguito a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1749 del 19.12.2022, si è stabilito:

- Di dare seguito all'atto di indirizzo della Regione Marche (deliberazione di Giunta Regionale n. 1749 del 19.12.2022) relativamente al contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano del Comune di FANO Rep. 39085 del 28.09.2017, sottoscritto con la Società consortile a

responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU);

- Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/20 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede la proroga dell'affidamento in corso fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero fino al 31 marzo 2023;
- Di condividere le finalità espresse dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, ovvero di sostenere gli operatori del TPL in risposta ai periodi emergenziali, nazionali e locali degli ultimi anni, aderendo alle opportunità formulate dall'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, circa la possibilità di prorogare le concessioni di servizio in atto a fronte dell'impegno di effettuare significativi investimenti da parte degli operatori;
- Di disporre la proroga del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano per il Comune di Fano Rep. 39085 del 28.09.2017, avvalendosi dall'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza dello stesso, fissata al 31.03.2023, per una durata pari al 50% della durata complessiva dell'affidamento in atto decorrente dal 26.08.2016, previa istruttoria che verifichi la sussistenza delle condizioni previste dalla norma in parola;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 751 del 31/03/2023 si è stabilito:
- Di prendere atto della istruttoria compiuta dalla Società EPTA PRIME S.R.L con sede in Roma, incaricata con determina n. 603 del 21 marzo 2023 del Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici, come da relazione acquisita agli atti con pg. n. 32182 del 29/03/2023, allegata al presente atto, quale parte

integrante e sostanziale, dalla quale è emerso che il Piano Economico Finanziario presentato dalla Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede legale in Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 15 – 61029 Urbino (PU), soddisfa le condizioni tutte previste dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, in quanto il gestore si è impegnato ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, significativi investimenti aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento attualmente in corso;

- Di confermare, per le ragioni di cui al punto precedente, la proroga, già disposta con precedente atto DGC n. 533 del 29.12.2022, del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano per il Comune di Fano Rep. 39085 del 28.09.2017, avvalendosi dell'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza dello stesso, fissata al 31.03.2023, per una durata pari al 50% della durata complessiva dell'affidamento in atto decorrente dal 26.08.2016 e, pertanto, fino al 30.06.2026;
- Di dare atto che la proroga avverrà alle stesse condizioni già previste dal suddetto contratto Rep. 39085/2017 comprensive del mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, con la precisazione che il corrispettivo annuo, come da Piano Economico Finanziario, in considerazione dell'incremento dei corrispettivi chilometrici del 5% riconosciuto dalla Regione Marche con DGR n. 1233 del 03.10.2022, sarà pari a € 1.195.910,35 (IVA esclusa), per un corrispettivo annuo pari a € 1.315.501,39 IVA compresa;
- di **DARE ATTO** dell'incremento dei corrispettivi chilometrici del 5%

riconosciuto dalla Regione Marche con Delibera Giunta Regionale n. 1233 del 03.10.2022, pari ad un incremento di € 59.795,52 (IVA esclusa) (€ 65.775,06 iva inclusa), per un corrispettivo annuo pari a € 1.381.276,45 IVA 10% compresa (€ 1.315.501,39 + € 65.775,06) dando atto che con successive determinazione tale corrispettivo verrà incrementato in base alle determine di impegno di spesa della Regione Marche e riconosciuto al gestore del servizio;

- Di stabilire che nel caso in cui la Regione Marche dovesse modificare gli attuali trasferimenti destinati ai Comuni riducendo l'importo del 5% attualmente riconosciuto in forza della DGR n. 1233/2022 il Comune di Fano si riserva di modificare il Piano di esercizio con corrispondente diminuzione dei km/anno o, in alternativa, di far fronte alla spesa con risorse a carico del bilancio comunale;
- è stata verificata la regolarità contributiva, relativamente alla Società appaltatrice mediante Durc On line, avente scadenza 7/02/2024;
- che dalla Informazione Antimafia del 1 dicembre 2023, riferita al Prot. n. PR_PUUTG_Ingresso_0053437_20230921, risulta che a carico della Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU) e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;
- il Comune di Fano, non fa luogo all'allegazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti in quanto, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero non sussistendo rischi interferenti da valutare.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Contratto e le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.

2. Le parti concordano nel gestire il trasporto pubblico locale urbano secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e alla incentivazione dell'uso del mezzo pubblico.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

- a) clausole del presente Contratto e dal Programma di Esercizio allegato al contratto Rep. 39085/2017;
- b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- c) disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

Art. 3 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto di proroga disciplina i rapporti tra l'Ente Affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete urbana di Fano, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino il 18.08.2007, Rep. n. 10804, e del Contratto Rep.39085 del 28.09.2017 nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla Regione Marche per il servizio offerto (riferimento DGR 973/2013 modificata con DGR n. 1233 del 03.10.2022) pari ad euro 1.195.910,35 annui escluso IVA.
2. Per quanto riguarda gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e del Gestore nonché in merito al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, dell'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza si fa espresso riferimenti ai sopra richiamati contratti.
3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio ivi incluse le eventuali sanzioni amministrative elevate all'utenza.
4. È altresì attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente Contratto, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli all'espletamento del servizio stesso.
5. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sul servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche finalizzate

all'acquisizione di dati.

Art. 4 – Documenti facenti parte del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti, che entrambe dichiarano di conoscere e di accettare che pur non essendo materialmente uniti al medesimo, formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

- a. Contratto rep. n. 10804 del 18 agosto 2007 con relativi allegati;
- b. Contratto rep. n. 39085 del 28 settembre 2017;
- c. Deliberazione della Giunta Comunale n. 533 del 29 dicembre 2022;
- d. Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 30 marzo 2023;
- e. Determinazione n. 751 del 31 marzo 2023 del Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Fano;
- f. Relazione EPTA Prime sul PFE 2023-2026;

Sono sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione i documenti sopra riportati, ad eccezione del contratto rep.n. n. 10804 del 18 agosto 2007 e rep. n. 39085 del 28 settembre 2017.

Art. 5 - Durata

Il presente contratto di proroga, decorrente dal 01.04.2023, ha validità fino al 30.06.2026.

Art. 6-Corrispettivi

1. Il corrispettivo, su base annua, è pari ad euro € 1.195.910,35 (unmilionecentonovantacinqueneventodieci virgola trantacinque centesimi) al netto di IVA e, pertanto, in riferimento ai seguenti periodi, così fissato:

- € 896.883,32 escluso IVA, per il periodo 01.04.2023 – 31.12.2023;
- € 1.195.910,35 escluso IVA annualità 2024;

- € 1.195.910,35 escluso IVA annualità 2025;
- € 597.955,18 escluso IVA per il periodo 01/01/2026 – 30.06.2026.

e pertanto per un corrispettivo complessivo pari ad **€ 3.886.659,20** escluso IVA.

In aggiunta al corrispettivo annuo sopra determinato, è inoltre riconosciuto un corrispettivo integrativo per ogni anno, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale n. 1233 del 03.10.2022, così come di seguito determinato:

- € 44.846,64 escluso IVA, per il periodo 01.04.2023 – 31.12.2023;
- € 59.795,52 escluso IVA annualità 2024;
- € 59.795,52 escluso IVA annualità 2025;
- € 29.897,76 escluso IVA per il periodo 01/01/2026 – 30.06.2026.

In caso di attivazione dei predetti servizi integrativi opzionali il corrispettivo complessivo ammonta ad **€ 4.080.994,64** escluso IVA.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto corrispettivo è soggetto all'applicazione della clausola di flessibilità di cui all'art. 4, comma 2, (costo chilometrico) e art. 6, comma 3, del Capitolato d'Oneri che costituisce parte integrante del contratto Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. Il corrispettivo viene erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla prestazione di regolare fattura, da emettere a seguito del relativo ordinativo di spesa e di servizio svolto. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, con un conguaglio del 5% effettuato nell'anno solare successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del Rapporto in merito al servizio svolto, previa validazione dello stesso e accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite;

4. Le parti prendono atto del fatto che, nel caso in cui la Regione Marche dovesse modificare gli attuali trasferimenti destinati ai Comuni riducendo l'importo del 5% attualmente riconosciuto in forza della DGR n. 1233/2022 o, comunque, operando od omettendo variazioni che possano incidere sull'equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario, il Comune di Fano si riserva di modificare il Piano di Esercizio con corrispondente diminuzione dei km/anno o, in alternativa, di far fronte alla spesa con risorse a carico del bilancio comunale.

Art. 7 – Cauzione

Il gestore per il contratto di proroga rep. 39085/2017 ha prestato cauzione, per un importo di € 119.591,04 (euro centodiciannovemila cinquecentonovantuno virgola quattro centesimi) come risulta da polizza fidejussoria n. 40085591000320 emessa il 15 giugno 2017 dalla Compagnia TUA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di emissione Broker 0855 – Wide Group s.r.l. - a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da gestore medesimo in dipendenza del servizio affidato, in corso di validità fino al 25/09/2024, come da quietanza di pagamento agli atti dell'ufficio Mobilità e Traffico.

L'affidatario si impegna a rinnovare la polizza per il servizio trasporto pubblico di Fano per tutta la durata del servizio.

Art. 8 - Definizione delle controversie

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Pesaro.

3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Il Gestore è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'art 2 *quaterdecies* del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a

meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.

La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy, a ritenersi imperative, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 10 - Tracciabilità finanziaria

Il Gestore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, il Gestore dichiara, inoltre, che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente al presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - Clausole finali

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Fano.
4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.
6. Eventuali modifiche all'allegato 1 "Programma di esercizio" del Contratto Rep. 39085/2017, che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze, tali da non determinare revisione del corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento del competente Dirigente o suo delegato, non compor-

tando modifica del contratto.

7. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

8. L'Ente affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore tecnico unitario del Gestore, che assume le responsabilità previste per la direzione di servizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980, con particolare riferimento al II comma dell'art. 91, per il quale "... gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore ... i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto...". In ogni caso, al Direttore tecnico unitario dovranno essere assicurati i poteri e le responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del Contratto:

- all'esecuzione del programma di esercizio di cui all'allegato 1) del Contratto Rep. 39085/2017;

- al coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del servizio.

9. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e s.m.i."

Art. 12 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 13 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 14 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 15 – Protocollo d'intesa per la promozione della legalità.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

Art. 16 - Norma di chiusura

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino rep. 10804 del 18/08/2007 e successivo atto di prosecuzione del servizio stipulato con il Comune di Fano rep. n. 39085 del 28/09/2017.

Art. 17 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario.

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del gestore senza diritto di rivalsa.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabili-

scono che “I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall’art. 40 della stessa legge e s.m.i.”.

L’imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto e di cui agli atti nello stesso richiamati, l’Affidatario si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all’Agenzia delle Entrate.

Art. 18 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.”, n. 02108480415;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 21 pagine intere e 10 righe della ventiduesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce

che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

dott. ing. Federico Fabbri

LA DITTA

sig.ra Lara Ottaviani

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)